

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Ricorrono

1) LEOCATA Alessio, nato a Messina il 02.11.1984, residente in Campobasso, via Scardocchia 14/A, codice fiscale LCTLSS84S02F158A, **2)**

MARONGIU Virgilio, nato a Iglesias (CA) il 02.02.1975, residente in San Pietro Clarenza (CT), via Umberto 366, codice fiscale

MRNVGL75B02E281Q; **3) PISTONE Felice Francesco**, nato a Catania il 20.02.1982, ivi residente in via a. Modigliani 6, codice fiscale

PSTFCF82B20C351K, **4) ZAPPALA' Carlo**, nato a Catania il 15.06.1990, residente in Zafferana Etnea (CT), via Nuova Scacchiere 29, codice fiscale

ZPPCRL90H15C351Y, **5) DI MARCO PIZZONGOLO Giuseppe**, nato a Catania il 12.12.1981, residente in San Giovanni La Punta (CT), via Balatelle

18/A, codice fiscale DMRGPP12T81C351B, **6) BARBARACI Gianluca**, nato a Catania il 12.05.1976, ivi residente in via Battista Grassi 27, codice fiscale

BRBGLC76E12C351D, **7) LITTUNEN Heidi Maria**, nata a Turku (FIN), il 07.04.1962, residente in Catania, via Carmelitani 23, codice fiscale

LTTHMR62D47Z109O, , tutti rappresentati e difesi, giuste procure speciali in calce al presente atto, anche in via disgiunta, dagli Avv.ti Carmela Blanco

(codice fiscale BLNCML61T49C351B; fax 095/896089; pec: carmela.blanco@pec.ordineavvocaticatania.it) e Riccardo Giuffrida (c.f.:

GFFRCR63E31C351M, fax: 095/371051, pec: riccardo.giuffrida@pec.ordineavvocaticatania.it) ed elettivamente domiciliati

in Roma, via Gregorio VII n. 350, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Cirillo (c.f. CRLLRD79R29L259R; fax: 06/97277097; pec:

alfredocirillo@ordineavvocatiroma.org),

contro

-Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, , in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

-Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,

-Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,

per l’annullamento,

previa sospensione dell'efficacia, del bando di concorso emanato con decreto n. 106 del 23 febbraio 2016, pubblicato sulla G.U. il 26.02.2016, avente ad oggetto l'indizione del concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado nella parte in cui: - all’art. 3 - requisiti di ammissione - prescrive che *“Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all’estero, purché riconosciuti entro la medesima data di scadenza del termine di presentazione della domanda”*, con conseguente illegittima esclusione dalla procedura concorsuale degli aspiranti docenti diplomati degli I.T.P. ed assimilati inseriti nelle graduatorie d’Istituto; con titolo considerato ancora valido per l’accesso all’insegnamento per la rispettiva classe concorsuale, per i quali non è

mai stato previsto un percorso abilitante;

- all'art. 4 - domanda di ammissione: termine e modalità di presentazione nella parte in cui prescrive che *“i candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione”*; di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo.

e per la declaratoria

del diritto dei ricorrenti a essere ammessi a partecipare al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente, in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati e, in subordine, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica;

IN FATTO

Con Decreto Dipartimentale 23 febbraio 2016, AOODPIT n. 106 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha indetto il Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado. (G.U. -4a Serie Speciale- Concorsi ed Esami n.16 del 26.06.2016).

L'art. 1 del bando prevede specificamente che *“Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. 16.147 posti comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni di insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado che si prevede risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 per ciascuna classe di concorso secondo quanto riportato*

agli allegati n. 1 e n. 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto”. Proseguendo limita tuttavia, come si dirà *infra* del tutto illegittimamente, il campo dei partecipanti: “*Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 1, comma 110 della legge, esclusivamente il candidato **in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento**, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda*”.

Agli insegnanti tecnico pratici (c.d. I.T.P.) ed assimilati, non avendo mai lo Stato italiano previsto uno specifico percorso formativo abilitante all'insegnamento, è perciò preclusa la possibilità di diventare insegnanti e ciò malgrado tanti abbiano negli anni prestato servizio con contratti a tempo determinato.

Il successivo art. 4, comma 3 ultimo cpv e comma 4, dispone che “*I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione. I candidati hanno tempo 30 giorni per presentare l'istanza tramite POLIS a partire dalle ore 8,00 del 29 febbraio 2016 e fino alle ore 14,00 del 30 marzo 2016*”.

A tutti gli odierni ricorrenti in quanto I.T.P. è stata così preclusa la partecipazione al concorso.

Ciò non di meno tutti hanno presentato domanda in forma cartacea e, più specificamente:

1) Leocata, in possesso del diploma di perito industriale spec. in tecnologie alimentari, conseguito nell'a.s. 2002/2003, ma privo di abilitazione all'insegnamento, ha presentato domanda cartacea all'**U.S.R. per la Sicilia** chiedendo di partecipare al concorso nella scuola secondaria di primo grado classe **B-17** (laboratori di scienze e tecnologie meccaniche), dichiarando i servizi pregressi (oltre tre anni) ed i titoli culturali posseduti;

2) Marongiu, in possesso del diploma di perito industriale elettrotecnica AMBRA, conseguito nell'a.s. 1995/1996, ma privo di abilitazione all'insegnamento, ha presentato domanda cartacea all'**U.S.R. per la Sicilia** chiedendo di partecipare al concorso nella scuola secondaria di primo grado classe **B-15** (Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche), documentando i servizi pregressi (oltre 360 gg.);

3) Pistone, in possesso del diploma di maturità di perito industriale per elettronica e telecomunicazioni, conseguito nell'a.s. 2003/2004, ma privo di abilitazione all'insegnamento, ha presentato domanda cartacea all'**U.S.R. per l'Emilia Romagna** chiedendo di partecipare al concorso nella scuola secondaria di primo grado classe **B-15** (Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche), dichiarando i servizi pregressi;

4) Zappalà, in possesso del diploma di perito industriale capotecnico elettronica e telecomunicazioni, conseguito nell'a.s. 2008/2009, ma privo di abilitazione all'insegnamento e di servizi, ha presentato domanda cartacea all'**U.S.R. per la Sicilia** chiedendo di partecipare al concorso nella scuola secondaria di primo grado classe **B-015** (Laboratori di scienze e tecnologie

elettriche ed elettroniche), elencando gli ulteriori titoli posseduti;

5) Di Marco Pizzongolo, in possesso del diploma tecnico per geometri, conseguito nell'a.s. 2009/2010, ma privo di abilitazione all'insegnamento e di servizi, ha presentato domanda cartacea all'**U.S.R. per la Sicilia** chiedendo di partecipare al concorso nella scuola secondaria di primo grado classe **B-14** (laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni);

6) Barbaraci, in possesso del diploma di maturità professionale per odontotecnico congiunto al diploma di qualifica, conseguito nell'a.s. 1994/1995, ma privo di abilitazione all'insegnamento e di servizi, ha presentato domanda cartacea all'**U.S.R. per la Sicilia** chiedendo di partecipare al concorso nella scuola secondaria di primo grado classe **B-06** (laboratorio di odontotecnica);

7) Littunen, in possesso del diploma di maturità classica riconosciuto in Italia, conseguito nell'a.s. 1981/1982 in Finlandia, ma priva di abilitazione all'insegnamento, ha presentato domanda cartacea all'**U.S.R. per la Sicilia** chiedendo di partecipare al concorso nella scuola secondaria di primo grado classe **B-02** (Conversazione in lingua straniera-inglese), dichiarando i servizi pregressi (tre anni) ed il possesso, tra l'altro, del CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults), livello corrispondente C1-C2, riconosciuto anche in Italia.

I ricorrenti, tutti in possesso dei diplomi di accesso alle classi di concorso/ambiti disciplinari cui aspirano di concorrere, ma privi dei relativi titoli di abilitazione all'insegnamento, non avendo lo Stato italiano mai previsto uno specifico percorso abilitativo ordinario per gli ITP, si vedono perciò indebitamente esclusi dalla partecipazione ai concorsi scolastici

banditi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Ma gli impugnati atti sono illegittimi e vanno annullati in forza dei seguenti motivi

IN DIRITTO

I.

Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 110, della L. 13.07.2015 n. 107 e della procedura di accesso al concorso pubblico per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado nella parte in cui prevedono che è possibile accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami solo se in possesso del relativo titolo di abilitazione, senza tenere conto della peculiare situazione degli aspiranti insegnanti ITP in violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e del libero accesso ai pubblici uffici (art. 3 e 51 Cost.).

Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 110, della L. 13.07.2015 n. 107 e della procedura di accesso al concorso pubblico per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado dettate senza tenere conto della peculiare situazione degli aspiranti insegnanti ITP in violazione del principio costituzionale di buon andamento e imparzialità della Costituzione (art. 97 Cost.).

Falsa applicazione dell'art. 1, commi 107 e 110 prima parte, della L. n. 107/2005.

Eccesso di potere per disparità di trattamento, manifesta ingiustizia e difetto di attività dovuta.

L'art. 1, co. 107, della l. 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

disposizioni legislative vigenti”, ha previsto che, *“A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”*.

Il successivo comma 110, prima parte, soggiunge che *“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento.*

Purtroppo, come noto, gli insegnanti tecnico pratici, fatta salva qualche eccezione, sono quasi tutti sprovvisti di abilitazione dal momento che non è mai stato previsto un percorso abilitante ordinario.

Eppure la peculiarità della loro posizione è stata ignorata nella confezione del bando di concorso che prevedendo per tutti -ovvero anche per gli ITP- il requisito necessario dell'abilitazione, inibisce all'intera categoria la possibilità di partecipare al concorso.

In aperta contraddizione con quanto riportato nella bozza di valutazione dei titoli il requisito del possesso dell'abilitazione è esplicitato in maniera chiara per tutte le tipologia di insegnanti fatta eccezione per gli ITP. Ed invero, laddove si parla sempre di abilitazione, per gli ITP il titolo diventa infatti *“Titolo di idoneità all'insegnamento nella specifica classe di concorso”*.

Quel che è peggio è che lo stesso Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), chiamato dal Ministro ad esprimere il proprio parere sui bandi,

nell'adunanza del 27.01.2016 abbia espresso i propri dubbi sulla legittimità del bando di concorso che si stava approntando, rappresentando che *“La scelta di bandire il nuovo concorso solo per gli abilitati potrebbe essere fonte di contenzioso anche in considerazione del fatto che **nel 2012 il concorso è stato bandito non per tutte le classi di concorso. Si segnala, in particolare, il caso degli insegnanti tecnico pratici (ITP) per i quali non è stato mai istituito un percorso abilitativo ordinario**”*. Il CSPI ha poi ribadito che *“Il numero di docenti abilitati è molto esiguo in quanto per gli ITP, come già esplicito in premessa, non è mai stato istituito un percorso abilitante ordinario. **Per tale ragione questo concorso risulta penalizzante perché non permette la partecipazione a docenti che in molti casi possono vantare competenze acquisite anche in relazione ai numerosi anni di servizio prestato**”*.

Le perplessità del CSPI non hanno sortito effetto e il Ministero, con decreto n. 106 del 23.02.2016, ha adottato un bando di concorso che, come detto, esclude dal novero dei partecipanti tutti gli ITP prevedendo, all'art. 3, che alla procedura possono partecipare esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento.

Il bando e le norme richiamate contrastano inevitabilmente con i principi costituzionali degli artt. 3 e 51 della Cost. i quali sanciscono tra i diritti fondamentali del cittadino il principio di uguaglianza e il diritto ad accedere ai pubblici uffici, qui preclusi totalmente.

Per quanto concerne la violazione dell'art. 3 Cost., in combinato disposto con l'art. 97 Cost., nella parte in cui si esprime il principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica, rilevano i principi di pari opportunità e di non discriminazione, ambedue sottesi al più generale principio di uguaglianza.

Nella fattispecie, tali principi sono disattesi dalla normativa che discrimina la categoria degli ITP precludendo alla gran parte la partecipazione al concorso pubblico per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado perché non in possesso di abilitazione.

Quanto all'art. 51, che recita: *“Tutti i cittadini ... possono concorrere agli uffici pubblici ... in condizioni di uguaglianza”*, risulta anch'esso violato dalla norma censurata che preclude, immotivatamente ed illegittimamente, ai ricorrenti, in quanto aspiranti insegnanti tecnico pratici, la possibilità di concorrere in posizione di parità con i pochi aspiranti ammessi non avendo i ricorrenti mai avuto la possibilità di accedere ad uno specifico percorso formativo abilitante dal momento che lo Stato italiano ha attivato anni fa un PAS solo in tre regioni su venti e gli aspiranti ITP siciliani hanno atteso invano che anche in Sicilia venisse concessa la stessa opportunità!

Inoltre i ricorrenti vantano un titolo considerato ancora valido per l'accesso all'insegnamento per la rispettiva classe concorsuale con i contratti a termine e molti di loro, con oltre 36 mesi di servizio alle dipendenze del M.I.U.R., - ai sensi del regime transitorio previsto dal combinato disposto degli artt. 402, d. lgs. n. 297/94 e 2, comma 2, decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, così come interpretato dalle sentenze del Cons. St. nn. 105/2015 e 417/2015 - avrebbero già dovuto partecipare al primo concorso a cattedre da bandire dopo il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica ma per colpa dell'amministrazione resistente, non hanno potuto partecipare al concorso su base regionale indetto dal M.I.U.R. con il d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 che invece li escluse.

E ciò malgrado l'articolo 402 del T.U. n. 297 del 1994, che richiedeva quale titolo di accesso al concorso a cattedra l'abilitazione all'insegnamento, con riguardo agli insegnanti tecnico pratici, ai sensi del comma 1, lett.c), escludeva la necessità del possesso della laurea, facendo conseguentemente salva l'ammissione al concorso a cattedra per le scuole secondarie, con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, ma soltanto fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli artt. 3 e 4 della legge n. 341 del 1990, ossia, per gli insegnanti della scuola secondaria, delle S.S.I.S., mai attivate.

Per tutti i ricorrenti, quindi, il primo concorso a cattedra utile dopo il passaggio al sistema universitario di abilitazione è questo.

Ma ancora una volta l'Amministrazione -da una parte- non ha previsto specifici percorsi abilitativi per gli ITP (diversi anni fa è stato previsto un percorso speciale abilitante (PAS) solo in Lombardia, in Piemonte e in Veneto (peraltro, come noto, con un limite di accesso sulla base ai giorni di servizio vantati poi ritenuto illegittimo con la sentenza del C.d.S. n. 4751/2015) e -dall'altra- ha continuato ad ignorare la loro peculiarità escludendoli dal novero dei partecipanti.

Introdurre una clausola di salvaguardia nel bando che consentisse la partecipazione anche agli ITP non abilitati avrebbe impedito la denunciata disparità.

Onde l'illegittimità costituzionale delle norme succitate e del bando di concorso impugnato *in parte qua*.

II.

Sotto altro profilo. Eccesso di potere per violazione del giusto

procedimento, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.

Ai sensi dell'art. 4 del bando concorsuale, la relativa - domanda di ammissione poteva essere presentata *“esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione”*.

Tale modalità di presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi di requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea;

Onde l'ulteriore illegittimità.

Sospensione inaudita altera parte

Nelle more della fissazione della prima udienza camerale utile, si auspica che l'Ecc.mo Sig. Presidente, sussistendo ambedue i prescritti requisiti (*fumus boni iuris e periculum in mora*), vorrà concedere la c.d. sospensione impropria *inaudita altera parte* dei provvedimenti impugnati disponendo l'ammissione in riserva di tutti i ricorrenti fissando la prima udienza utile per la trattazione della domanda cautelare, laddove si confida che, collegialmente, potrà essere ribadita e confermata la precedente sospensione cautelare.

Sospensione in camera di consiglio dei provvedimenti impugnati

Il ricorso è fondato e va accolto.

Sul *fumus* si è detto.

Il *periculum in mora* è *in re ipsa*.

Pertanto, *medio tempore*, nelle more della definizione del merito, va accordata la tutela cautelare ordinando l'ammissione con riserva di tutti i

ricorrenti in modo da consentire loro la partecipazione al concorso da cui sono stati aprioristicamente esclusi.

Per quanto esposto

VOGLIA L'ON.LE T.A.R.

accogliere il ricorso e per lo effetto, *inaudita altera parte* ovvero collegialmente in camera di consiglio, previamente sospendere e, indi, nel merito, anche stante l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 110, della l. 13 luglio 2015, n. 107, dire illegittimi ed annullare in parte qua gli impugnati provvedimenti.

Emettere le ulteriori consequenziali statuizioni anche in ordine alle spese del giudizio.

Si dichiara che la causa in oggetto ha valore indeterminato e che per essa sarà corrisposto il contributo unificato previsto per legge che, *ratione materiae* è pari ad euro 325,00.

Avvocato Carmela Blanco

Avvocato Riccardo Giuffrida

Relata di notifica

Istanti come in atti, io sottoscritto assistente U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Roma ho notificato il suesteso ricorso al T.A.R. per il Lazio con procura come segue:

-al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, nel suo domicilio per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, nel suo domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12, quivi consegnandone copia conforme all'originale oggi a mani

-all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, nel suo domicilio per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, nel suo domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12, quivi consegnandone copia conforme all'originale oggi a mani

-All'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, nel suo domicilio per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, nel suo domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12, quivi consegnandone copia conforme all'originale oggi a mani